

REGOLAMENTO EBCOOP-CILCA

Ente Bilaterale Cooperative Agricole della Provincia di Catania

BONUS TUTELA SANITARIA COVID-19

PREMESSO CHE:

Ai lavoratori dipendenti delle Cooperative Agricole, siano esse singole e /o associate e dei loro Consorzi Agricoli che sono tenute all'applicazione del CCNL e del CPL della Provincia di Catania, viene corrisposto all' EBCOOP-CILCA una prestazione aggiuntiva di Tutela Sanitaria Covid-19 che potrà essere richiesta dal dipendente che riveste la qualifica di bracciante agricolo, secondo le norme e le procedure previste dal presente regolamento.

Art. 1

Perché il lavoratore o la lavoratrice abbia diritto alla prestazione di cui in premessa devono essere verificate le seguenti condizioni:

- a) Il lavoratore o la lavoratrice deve essere iscritto negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli della provincia di Catania e deve avere svolto la propria attività lavorativa (nell'anno precedente) presso Cooperative Agricole o Consorzi Agricoli operanti nella provincia di Catania;
- b) Le Cooperative Agricole o i Consorzi Agricoli presso cui l'interessato ha prestato la propria attività lavorativa abbiano effettuato nell'anno precedente, i versamenti del contributo EBCOOP-CILCA;
- c) L'insorgere della malattia non potrà avere decorrenza anteriore la data del 01/10/2020.

Verificate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini della liquidazione della prestazione TUTELA SANITARIA COVID-19, le Cooperative Agricole, Consorzi o Azienda devono aver regolarmente effettuato (nell'anno precedente all'insorgenza dell'evento), i dovuti versamenti alla cassa EBCOOP- CILCA.

Art. 2

Alla domanda devono essere allegati:

- Fotocopia dell'UNILAV inerente il rapporto di lavoro in atto o cessato da un massimo di giorni 365 (trecentosessantacinque) dall'insorgenza della malattia;
- Fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente;

- Copia del certificato di ricovero completo di data del ricovero (da cui risultino: data ingresso, data dimissione e diagnosi accertata di positività al Covid-19) **O IN CASO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE** Referto del tampone che attesti la positività al COVID-19 rilasciato dalle autorità competenti con accertamento del periodo comandato di isolamento domiciliare con data inizio e fine periodo.

Art. 3

Per la richiesta della prestazione il lavoratore deve inoltrare all'EBCOOP-CILCA, direttamente o tramite le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente CCNL e CPL, un'istanza avendo cura di compilare in ogni sua parte l'apposito modulo. La documentazione dovrà essere inviata attraverso i canali di posta elettronica seguenti:

info@cilcacatania.it;
cilcacassa@pec.it.

Art. 4

Il contributo spettante è così stabilito:

- L'importo dell'indennità a carico dell'EBCOOP-CILCA è pari ad EURO 20,00 (euro venti/00) giornaliera per il lavoratore soggetto a ricovero ospedaliero, per un massimo di 21 giorni;
- L'importo dell'indennità a carico dell'EBCOOP-CILCA è pari ad EURO 20,00 (euro venti/00) giornaliera per il lavoratore in isolamento domiciliare, per un massimo di 14 giorni.

Inoltre:

1. La liquidazione delle prestazioni verrà effettuata nei tempi stabiliti dal Comitato di Gestione dell'EBCOOP-CILCA e in base alle risorse disponibili;
2. La prestazione non va a sostituire e, pertanto, risulta cumulabile alla prestazione Integrazione Malattia-Infortunio qualora questa sia richiesta per e in concomitanza con l'evento in oggetto;
3. L'integrazione è corrisposta, in caso di decesso del lavoratore titolare dell'istanza, agli aventi diritto. **Verrà indennizzato IN CASO DI MORTE UNA TANTUM DI € 500,00 (Euro Cinquecento/00)**

Art. 5

Le domande pervenute, che in sede di esame dovessero risultare carenti nella compilazione o nella documentazione allegata, rimarranno sospese fino alla completa presentazione della documentazione mancante.

Di tali carenze gli Uffici dell'EBCOOP-CILCA ne daranno tempestiva comunicazione al lavoratore ed alla OO.SS. di appartenenza.

Art. 6

L'avvenuta liquidazione o reiezione della domanda, viene comunicata dall'EBCOOP-CILCA direttamente al lavoratore interessato e/o per conoscenza all'OO.SS. di appartenenza.

Art. 7

In caso di reiezione della domanda il lavoratore, direttamente o tramite OO.SS. di appartenenza, può, nel termine di trenta giorni, produrre ricorso documentato che sarà oggetto insindacabile giudizio finale, del Comitato di Gestione dell'EBCOOP-CILCA.

Art. 8

Per quanto non previsto, o solo parzialmente previsto, dal presente Regolamento, ovvero per le modifiche che si rendessero necessarie apportare, il Comitato di Gestione dell'EBCOOP-CILCA deciderà con propria delibera, come stabilito dall'art. 9 dello Statuto.

Art. 9

Il lavoratore idoneo all'indennità che non rientri in graduatoria utile nei limiti del budget previsto, rimarrà in graduatoria sino alla concorrenza delle somme prestabilite con diritto di slittamento della graduatoria.

Il presente regolamento entra in vigore dal _____

Catania, li.....

**Il Presidente
Andrea Cavallaro**